



DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **978**

del **23-08-2021**

**OGGETTO:** Presa d'atto della sottoscrizione del rapporto convenzionale, avvenuta in data 18.08.2021, tra la Fondazione Istituto "G. Giglio" di Cefalù e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, in regime di attività istituzionale, per il tramite del proprio Servizio di Ingegneria Clinica, l'attività di consulenza in materia in favore della Fondazione.

<p><b>Proposta n. 102 del 13 settembre 2021</b></p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile</b></p> <p><small>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 13/09/2021 16:02:14</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____ NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p>
---	---

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Silvia Salerno**

Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA  
Ruolo: Dirigente Amministrativo  
Data: 14/09/2021 16:04:16

**Il Commissario Straordinario  
Ing. Alessandro Caltagirone**

ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

**del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli**

*Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante  
Sig.ra Grazia Scalici*



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020.

### PREMESSO CHE:

la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede a Bologna e sede operativa a Cefalù (PA) (di seguito anche semplicemente *Fondazione*) con nota prot. n. 2021/285 del 30.06.2021, ha manifestato l'interesse alla stipula di un rapporto convenzionale con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata semplicemente *AOUP*), volto a garantire l'esecuzione di consulenze di ingegneria clinica.



**ATTESO CHE**

l'AOUP, ha valutato positivamente la possibilità di procedere all'attivazione dei rapporti in parola, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli assistenziali resi al bacino territoriale di appartenenza.

**CONSIDERATO CHE**

l'incarico in parola verrà garantito dal Servizio di Ingegneria Clinica dell'AOUP, per il tramite dell'Ing. Alessandro Ungaro, individuato dall'Azienda, con autonoma decisione.

per l'espletamento dell'attività di consulenza in premessa verrà assicurato dal professionista incaricato un numero complessivo pari a 3 giornate lavorative per nr 7 ore, in regime di attività istituzionale, secondo una calendarizzazione concordata tra i Responsabili delle Strutture di appartenenza, da garantirsi senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese;

**RITENUTO**

tra i contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, perfezionato tra le parti in data 18-08-2021, costituito da n. 4 pagg e da n. 13 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**STABILITO CHE**

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto, sino all'avvenuta esecuzione della prestazione stimata in nr 3 giornate lavorative.

**DATTO ATTO CHE**

la Fondazione provvederà al rimborso in favore dell'AOUP del costo delle giornate lavorative effettuate dal professionista e corrisponderà, altresì, le spese di trasferta per gli accessi effettuati, queste ultime verranno rimesse dall'Azienda al professionista incaricato.

**PRECISATO CHE**

l'attività svolta dall'incaricato in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

**SU**

proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

**SENTITO**

il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

**DELIBERA**

**di prendere** atto della sottoscrizione del rapporto convenzionale, avvenuta in data 18.08.2021, tra la Fondazione Istituto "G. Giglio" di Cefalù e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, in regime di attività istituzionale, per il tramite del proprio Servizio di Ingegneria Clinica, l'attività di consulenza in favore della Fondazione.

**di approvare** lo schema di convenzione, perfezionato tra i contraenti, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli stessi, costituito da n. 4 pagg. e da n. 13 artt. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



di **stabilire** che i termini di validità dell'accordo debbano intendersi decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto, sino all'avvenuta esecuzione della prestazione stimata in nr 3 giornate lavorative di nr 7 ore.

di **autorizzare**, in virtù di quanto statuito, l'Ing. Alessandro Ungaro all'esecuzione dell'attività di consulenza in favore della Fondazione che verrà effettuata in regime di attività istituzionale e pertanto resa all'interno dell'orario di servizio.

di **dare atto** che la Fondazione provvederà al rimborso in favore dell'AOUP del costo delle giornate lavorative effettuate dal professionista e corrisponderà, altresì, le spese di trasferta per gli accessi effettuati, che verranno rufuse dall'Azienda al professionista incaricato.

di **precisare** che:


- l'attività svolta dall'incaricato in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista.
- in considerazione del ruolo universitario ricoperto da taluni dirigenti medici incaricati, l'AOUP darà opportuna notifica degli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.

di **notificare** il presente provvedimento alla Fondazione Istituto "G. Giglio", al Servizio Ingegneria Clinica, al DPO, nonché alle Area coinvolte e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario  
(vacatio)

Il Commissario Straordinario  
Ing. Alessandro Caltagirone





Il Segretario Verbalizzante

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 26-09-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Responsabile**

Giorgia Scudè

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

**ESECUTIVA**

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

**Il Funzionario Responsabile**

[Signature]

**ESTREMI RISCONTRO TUTORIO**

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Responsabile**

\_\_\_\_\_

CONVENZIONE  
TRA

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede legale in Palermo Via del Vespro 129, codice fiscale/Partita IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (prov. PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata anche semplicemente A.O.U.P.);

E

La "Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù" con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, codice Fiscale/Partita IVA 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (Prov. PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata anche semplicemente Fondazione);

PREMESSO CHE:

- la Fondazione gestisce l'Ospedale G. Giglio di Cefalù in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata l'11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;
- con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;
- con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di governance della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana;
- la Fondazione, con nota Prot. Presidenza 2021/285 del 30/06/2021 ha richiesto all'AOUP un nominativo professionista Ingegnere Clinico per la valutazione tecnica sul valore residuo di un sistema di monitoraggio pazienti e stima dei costi di utilizzo di detto sistema, in relazione ad una gara ad evidenza pubblica successivamente revocata in autotutela;

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. In ingresso UO2021/5563E del 30/07/2021, l'AOUP ha indicato l'Ing. Alessandro Ungaro, quale professionista con qualifica di Ingegnere Clinico;

appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art.1 - Oggetto

L'A.O.U.P. mette a disposizione il professionista Ing. Alessandro Ungaro nell'ambito delle sue attività istituzionali fino ad un massimo di complessive tre giornate lavorative (21 ore) per la valutazione tecnica sul valore residuo di un sistema di monitoraggio pazienti e stima dei costi di utilizzo di detto sistema, in relazione ad una gara ad evidenza pubblica successivamente revocata in autotutela, così come indicato nella nota Prot. Presidenza 2021/285 del 30/06/2021, elaborata dalla Fondazione.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, previa programmazione con gli uffici e i servizi della Fondazione, con il coordinamento dell'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile dell'Ingegneria Clinica della Fondazione.

#### Art.2 – Corrispettivi

Per le attività di cui all'art. 1 la Fondazione si impegna a corrispondere direttamente all'A.O.U.P. un importo pari al costo orario del professionista incaricato, oltre le spese di trasferta per un totale di tre giornate lavorative, previo accertamento "per regolarità di esecuzione" dei accessi effettuati e la ricezione della relativa fattura.

Il suddetto rendiconto dovrà essere trasmesso dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni dalla fine dei lavori, all'A.O.U.P, provvisto di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale della Fondazione.

#### Art.3 – Modalità di pagamento

Il pagamento del compenso relativo alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture alla fine dei lavori, previa condivisione di rendicontazione, come specificato all'art. 2.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN IT 59 Q 0100003245515300306508; acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

#### Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

#### Art. 5 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca



Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### Art. 6 - Durata

La presente convenzione ha durata limitatamente allo svolgimento delle attività, stimate in tre giornate lavorative per un totale di massimo 21 ore e decorre dalla data di perfezionamento degli accordi.

L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato su esplicita richiesta scritta formulata dalle parti. Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato il rinnovo, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni. In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

#### Art. 7 - Assenza di lavoro subordinato

L'attività svolta dal professionista incaricato, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale fra il Committente ed il Consulente.

In ogni caso, l'AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del professionista, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

#### Art. 8 - Obblighi dei professionisti

Il professionista incaricato in forza del presente atto è tenuto alla stretta osservanza dei compiti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

La Fondazione comunicherà al professionista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

#### Art. 9 - Copertura assicurativa

Per i rischi RCT, nonché per gli infortuni, compresi quelli in itinere, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, la Fondazione provvederà, con oneri a proprio carico alla relativa copertura.

La Fondazione solleva l'AOUP da ogni responsabilità di natura civilistica che dovesse derivare dallo svolgimento delle attività.

#### Art. 10 - Normativa sul trattamento dati personali

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, nella persona del suo Presidente che nomina quale responsabile del trattamento, il legale rappresentante pro-tempore dell'AOUP, limitatamente alle attività previste nel presente atto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'A.O.U.P. dichiara di avere ricevuto l'informativa, in allegato, prevista dall'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/16 - Codice in materia di protezione dei dati personali. In proposito si da atto che il D.P.O. della Fondazione è l'Avv. Giuseppe Edoardo Scarlata, al quale si potrà fare direttamente riferimento.

L'AOUP comunica altresì che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

#### Art. 11 – Clausole finali

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare c/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

#### Art. 12 – Registrazione

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

#### Art. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Cefalù, Palermo,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
Il Presidente  
(Dott. Salvatore Albano)

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"  
Il Commissario Straordinario  
(Ing. Alessandro Caltagirone)



**SALVATORE  
ALBANO**  
18.08.2021  
09:33:41  
GMT+01:00

Firmato digitalmente da

Alessandro Maria Caltagirone

CN = Caltagirone Alessandro Maria  
C = IT